

**CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 4242 DEL 29/12/75**

*Secondo l'art.18 della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, il compenso per prestazioni parziali compete al professionista, sia se esse dipendano da una limitazione originaria dell'incarico, sia se traggono motivo da fatto sopravvenuto, riferibile a determinazione unilaterale del cliente, così come accade nella ipotesi di sospensione dell'incarico, espressamente prevista dal precedente art.10.*